

Allegato A

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Mirandola, (Mo), Via Focherini, 15 , un'associazione sportiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. Codice civile, denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Nordic Walking Outdoor Bassa Modenese", in breve "A.S.D. Nordic Walking Outdoor Bassa Modenese".
2. L'indirizzo della sede legale potrà essere cambiato con delibera del Consiglio Direttivo senza che questo costituisca modifica statutaria purché ricada nel territorio del medesimo Comune.

Art. 2 – Scopo e Oggetto

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno, in nessun caso, essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale e gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nell'Associazione per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Essa si fonda sul rispetto del principio di democrazia interna, adoperandosi fattivamente per favorire ed attuare la piena partecipazione e corresponsabilità dei soci. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, agli Statuti, ai Regolamenti ed ai principi ispiratori della Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL), del Centro Sportivo Italiano (CSI) e di tutte le altre Federazione Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva cui delibererà di affiliarsi. L'Associazione si impegna ad accettare e far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a carico dei suoi Soci e/o a suo carico, nonché le decisioni che gli organismi sportivi, a cui è affiliata, dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare.
2. Essa ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dal Regolamento sulla tenuta , conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche , con particolare riguardo all'attività sportiva connessa all'atletica leggera, in particolare alla pratica del NORDIC WALKING. Tale pratica sportiva è intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere e diffondere ad ogni livello la conoscenza e la pratica della suddetta attività sportiva. Con delibera del Consiglio Direttivo, da ratificarsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci, l'Associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive, anche paraolimpiche e potrà deliberare di affiliarsi anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, purchè tali affiliazioni siano compatibili con l'affiliazione principale e nel rispetto delle norme e dei regolamenti sportivi del Coni e del Cip.
3. Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per il miglior raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9, D.Lgs. 28/02/2021 n.36 e successive modifiche ed integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui

all'articolo precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri ed i limiti determinati dalla legge.

A titolo esemplificativo, potrà svolgere le seguenti attività: tolto prima frase

- l'acquisto, la gestione, in qualunque forma, la realizzazione e la manutenzione di impianti, attrezzature, strutture e locali necessari per le attività sportive e ricreative; la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature;
- l'organizzazione di servizi per l'istruzione e la promozione di attività ludico-sportive di qualsiasi specie sia in sede che altrove;
- la gestione di attrezzature e servizi per gli iscritti, i partecipanti, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, degli impianti sportivi;
- l'organizzazione di un servizio di volontariato, assistenza e supporto a favore dei Soci, tesserati ed iscritti;
- attività ricreativa in favore dei propri Soci, tesserati ed iscritti, ivi compresa se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- attività commerciali, comunque connesse all'attività istituzionale, quali l'organizzazione di soggiorni e viaggi, la raccolta di pubblicità, il commercio di abbigliamento ed attrezzature per l'esercizio dell'attività sportiva in genere.

4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della organizzazione, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto economico annuale; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri aderenti.

5. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri Atleti tesserati e Tecnici nell'ambito delle Assemblee di settore delle FSN e DSA a cui l'Associazione è affiliata.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta, che siano dotati di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, che siano accettati dal Consiglio Direttivo e che versino la quota di iscrizione, salvo quanto indicato al punto 5.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne.

4. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

5. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Il diritto all'elettorato attivo dei soci minorenni verrà esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

2. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e l'eventuale sede sociale, qualora disponibile, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 - Decadenza dei Soci

I. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o che non partecipa ad almeno due assemblee consecutive;
- scioglimento dell'Associazione.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'Associato radiato non può essere più ammesso.

4. Il socio moroso, per essere riammesso, deve versare tutte le quote associative arretrate.

Art. 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Presidente
- il Consiglio direttivo

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissidenti.

2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale .

2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici mediante piattaforme di teleconferenza e similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.
2. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico.
3. Spetta all'Assemblea eleggere il Presidente, deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissata per la prima, ed escluso quanto disciplinato dall'art.25, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina uno o più vicepresidenti ed un segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla FSN/DSA/EPS di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della FSN/DSA/EPS di appartenenza, che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
5. È ammesso che le sedute del Consiglio Direttivo avvengano in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili.

Art. 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione del Consiglio Direttivo per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla prima assemblea utile.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
 - redigere il rendiconto economico annuale da sottoporre all'assemblea;
 - fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
 - eleggere uno o più Vice Presidenti ed il Segretario;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli Associati;
 - adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;

- attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- ogni operazione di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, quali ad esempio acquisti, vendite, organizzazione di corsi, di gare ed eventi, ecc.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
 2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
 3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in occasione della convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Risorse economiche e Fondo Comune

- a) quote associative annuali;
- b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a soci e tesserati nel rispetto dell'art. 148 c. 3 TUIR e dell'art 4 comma 4 DPR 633 del 1972;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
- f) proventi dalle attività diverse, anche di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente adibito a incremento del patrimonio associativo ed utilizzabile solo a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 23 - Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Ente sportivo di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione o Ente di appartenenza, questo sarà composto da 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Modena ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irruale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione, Disciplina Sportiva Associata o Ente Sportivo di Appartenenza.

Art. 25 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in vigore.